APPROFONDIMENTO CIVILE

Penale: la Cassazione si pronuncia sul confine tra il reato di vilipendio della Repubblica e il diritto di critica

Data pubblicazione: 04/09/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Vilipendio della Repubblica e diritto di critica: analisi della Cassazione n. 29723

Il **reato di vilipendio alla Repubblica, alle istituzioni costituzionali e agli emblemi dello Stato** continua a rappresentare uno dei temi più delicati nell'equilibrio tra **libertà di manifestazione del pensiero** (art. 21 Cost.) e **tutela del prestigio e dell'onore dello Stato**. La recente sentenza della **Corte di Cassazione n. 29723** ha offerto importanti chiarimenti sui limiti entro cui può muoversi la critica politica, distinguendola dalle condotte che integrano vilipendio.

Il quadro normativo: l'art. 290 c.p. e i reati contro la personalità dello Stato

L'**art. 290 c.p.** punisce chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le istituzioni costituzionali, le Forze armate o la Nazione, nonché la bandiera e gli altri simboli dello Stato. La ratio della norma è evidente: garantire il **rispetto e il prestigio delle istituzioni** che incarnano l'unità nazionale, evitando che vengano compromessi da espressioni offensive, grossolane o degradanti. Tuttavia, la norma si confronta inevitabilmente con l'**art. 21 Cost.**, che tutela il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Da qui nasce un conflitto interpretativo: **fino a che punto la critica politica è lecita, e quando invece si trasforma in vilipendio?**

La Cassazione n. 29723: il discrimine tra critica e vilipendio

Con la sentenza n. 29723, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio già emerso in altre pronunce, ma qui formulato con particolare chiarezza:

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Esulano dall'esercizio del diritto di critica politica le espressioni di ingiuria e di disprezzo prive di un collegamento con un giudizio obiettivo.

Secondo la Suprema Corte, dunque, **non tutte le espressioni aspre, sferzanti o persino provocatorie** integrano automaticamente vilipendio. Il confine è segnato dal **collegamento con un contenuto critico riconoscibile**, che pur nella durezza del linguaggio esprima un'opinione politica. Al contrario, frasi "**grossolane e brutali**", prive di argomentazione e connotate da mero disprezzo verso la Repubblica o i suoi simboli, costituiscono **vilipendio penalmente rilevante**.

Libertà di critica vs. offesa gratuita: il punto d'equilibrio

Il problema sollevato dalla sentenza si colloca in un terreno sensibile:

- Da un lato, la **democrazia pluralista** richiede un ampio spazio per la libertà di opinione, compresa la critica severa verso lo Stato e i suoi organi.
- Dall'altro, la **dignità delle istituzioni** non può essere annientata attraverso insulti volgari che nulla hanno a che vedere con il dibattito politico.

La Cassazione, con n. 29723, riafferma dunque che il **diritto di critica non legittima l'insulto**: la critica deve mantenere un **minimo di razionalità e di connessione con i fatti**, pena la trasformazione in vilipendio.

Profili comparatistici e giurisprudenza CEDU

Non va dimenticato che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte sottolineato l'importanza della **libertà di espressione nel dibattito politico** (art. 10 CEDU), anche quando il linguaggio usato risulta offensivo o disturbante. Tuttavia, la CEDU ammette restrizioni quando le espressioni si riducono a **mera denigrazione priva di valore politico**. In questa prospettiva, la Cassazione italiana sembra collocarsi in una linea interpretativa che cerca di **armonizzare l'art. 290 c.p. con l'art. 21 Cost. e con l'art. 10 CEDU**.

Conclusioni

La **Cassazione n. 29723** riafferma un principio essenziale: la critica politica è protetta, ma non può degenerare in **insulto gratuito e disprezzo cieco**. Per cittadini, giornalisti, attivisti e soggetti coinvolti in procedimenti di questo tipo, la difesa passa attraverso una **corretta qualificazione delle espressioni utilizzate**, distinguendo la critica (anche dura) dal vilipendio.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati